

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 939

**L.R. n. 3/2016 e s.m.i., Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.. Indirizzi attuativi per la misura regionale di sostegno al reddito – RED-Reddito di Dignità – a seguito del D.Lgs. n. 147/2017 e della l. n. 205/2017.**

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

**VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato *“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”*, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;

**VISTO** il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto *“POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”*;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.

**PREMESSO CHE:**

- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- la l.r. n. 3 del 14 marzo 2016, *“Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva”*, ha introdotto in Puglia una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alla povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);
- la legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha approvato la *“Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”*;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 in materia di *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76,87

e 117 terzo comma della Costituzione, disciplina l'introduzione in Italia del Rei-Reddito di Inclusione come Livello Essenziale di Prestazione, ancorchè condizionato nell'accesso e con risorse finanziarie limitate.

**Considerato che:**

- con la **Del. G.R. n. 1719 del 30 ottobre 2017** "L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 e Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016. Approvazione indirizzi operativi transitori per la chiusura della II annualità del Reddito di Dignità rispetto al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 per l'introduzione del Reddito di Inclusione", la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale n. 8/2016 di disciplina del ReD, ha approvato gli indirizzi operativi per l'integrazione del REI nazionale e del ReD regionale e per la transizione della annualità, fissando al 1° febbraio 2018 data di avvio delle istruttorie delle domande di accesso al ReD, al fine di favorire la semplificazione per i cittadini delle attività di attestazione dell'ISEE;
- Le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e confermano l'impianto complessivo del Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:
  - a. rafforzare l'impianto universalistico e di misura attiva che caratterizza il ReD;
  - b. coordinare il ReD con il Rel, per criteri di accesso e soglie ISE, che si estendono rispetto alla precedente versione (con ISEE fino a 6000)
  - c. rendere il ReD una misura più flessibile e dinamica a livello regionale in ragione del processo dinamico di implementazione del Rel, che vedrà già nel corso della annualità 2018 evolversi la definizione dei criteri di accesso; in particolare a partire da giugno 2018 rientreranno nella platea ammissibile a Rel anche i richiedenti con nucleo familiare senza figli minori e gli ultra55enni senza lavoro (quale che sia la durata del periodo di assenza di lavoro); la dinamicità della misura regionale potrà garantire l'immediato adattamento del ReD per coprire ulteriori platee sensibili ancora escluse;
  - d. assicurare per specifiche platee di beneficiari REI, particolarmente fragili (es. famiglie con figli minori, persone disabili sole, donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare), l'integrazione con il RED per non rinunciare all'approccio di attivazione che esso porta con sé, al contrario del Rel;
  - e. introdurre ogni utile elemento di semplificazione nell'accesso al ReD e nella governance della misura, alla luce delle lezioni apprese dall'esperienza della prima annualità di attuazione della misura regionale.
- con **Del. G.R. n. 143 del 6 febbraio 2018** "Modifiche al Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo di disciplina del ReD - Reddito di Dignità. Approvazione in via definitiva del Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 delle l. r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.", la Giunta Regionale ha provveduto a modificare il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo di disciplina del ReD - Reddito di Dignità, al fine di adeguarlo all'introduzione della nuova misura nazionale denominata Reddito di Inclusione- REI di cui al D. Lgs. N. 147/2017 e di definire i nuovi criteri generali di funzionamento della misura regionale denominata Reddito di Dignità- ReD di cui alla l.r. n. 3/2016, di seguito individuato come **Reg. R. n. 2/2018**;
- la Legge di Bilancio per il 2018 (**L.n. 205/2017**) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rel - Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativa, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD;
- con messaggio n. 1972 del 11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018";

- in data 23 maggio 2018 si è riunito il Tavolo regionale per l'attuazione del ReD che ha discusso e approvato i termini degli aggiornamenti da implementare per la definizione del ReD e per l'istruttoria delle domande, in relazione alla evoluzione del Rel nazionale, così come profilata nella l.n. 205/2017 e meglio specificata nelle più recenti circolari del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi attuativi richiesti per disciplinare il funzionamento del ReD nella annualità 2018 e successive, con specifico riferimento a:

a) **modalità istruttorie delle nuove domande ReD 2018**, in relazione a quanto espressamente richiesto dal Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. ai seguenti articoli:

- art. 3, composizione della misura di sostegno al reddito
- art. 4, requisiti di accesso alla misura
- art. 5, valutazione multidimensionale del bisogno
- artt. 9 e 10, determinazione dell'importo della misura e modalità di erogazione

b) **connotazione del Reddito di Dignità a partire dal II semestre 2018**, quando sarà ulteriormente modificata la platea ammissibile al Reddito di Inclusione nazionale e permarrà l'esigenza di una misura regionale più inclusiva e con una più chiara connotazione di misura attiva, rispetto all'obiettivo di accompagnare i beneficiari del ReD ad un possibile reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità di riferimento. In particolare si propone di ridefinire il perimetro della platea potenziale di beneficiari ReD come di seguito indicato

Platea ReD fino al 31/05/2018	Modifiche	Platea ReD dal 01/07/2018
Nuclei con - ISRE<=3.000 - ISEE <=6.000 - Senza figli minori	Queste domande diventano ammissibili Rel ed escono dalla platea ReD	I) Nuclei* con: - 3.000,01<ISRE<=6.000,00 - ISEE <=6.000,00 e con: punteggio di valutazione del bisogno >=20p.  (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non sono ammissibili a Rel
Cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e residenza da almeno 12 mesi - ISRE<=3000 - ISEE <=6000	Resta ammissibile a ReD la domanda di cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e residenza: 12<residenza<=24 mesi	II) "Genitori separati"* , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico  (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
		III) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 25.000 inseriti/da inserire in un percorso "dopo di noi", secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico, ovvero in carico al DSM e da avviare ad un percorso di inclusione  (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
		III) Donne vittime di violenza* prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di accoglienza e protezione, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico  (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel

		<p>IV) Nuclei* con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISRE&gt;3000,00</li> <li>- 6.000&lt;ISEE &lt;=10.000,00</li> </ul> <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 o più componenti in minore età</li> </ul> <p>(*) atteso che, sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192, non sono ammissibili a Rel</p>
		<p>V) Nuclei** con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISRE&gt;3.000,00</li> <li>- 6.000&lt;ISEE &lt;=10.000</li> </ul> <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente che richieda care giver familiare per periodo di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR (e non fuori Regione) e successivo periodo di cure domiciliari di III livello e riabilitazione (documentato). In tal caso il patto di inclusione riconosce come "lavoro di comunità" l'assistenza giornaliera al congiunto.</li> </ul> <p>**Verificare la condizione oggettiva e limitare la fattispecie, per non duplicare un "Assegno di cura"</p>

In ragione delle integrazioni da apportare al profilo della misura regionale di sostegno al reddito, denominata Reddito di Dignità, si propone, inoltre, di approvare la sospensione della presentazione delle domande da parte dei cittadini tra il 1° e il 30 giugno 2018, e di disporre che la piattaforma informatica regionale sia aggiornata in tutte le procedure connesse alla nuova istruttoria delle domande ReD oltre che nella trasmissione delle domande Rel verso INPS, che rimane unico soggetto responsabile della concessione del beneficio nazionale.

***Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi***

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;


**DELIBERA**

1. di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare gli indirizzi attuativi di cui all'Allegato 1 della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con specifico riferimento alle modalità istruttorie delle nuove domande ReD 2018, in relazione a quanto espressamente richiesto dal Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.;

3. di approvare gli indirizzi attuativi di cui al medesimo Allegato 1 della presente Deliberazione, con specifico riferimento alla connotazione del Reddito di Dignità a partire dal II semestre 2018, quando sarà ulteriormente modificata la platea ammissibile al Reddito di Inclusione nazionale e permarrà l'esigenza di una misura regionale più inclusiva e con una più chiara connotazione di misura attiva, rispetto all'obiettivo di accompagnare i beneficiari del ReD ad un possibile reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità di riferimento;
4. di disporre la sospensione della procedura di presentazione delle domande di accesso al ReD tra il 1° e il 30 giugno 2018, dandone adeguata comunicazione alla rete di tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



# REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE  
RETI SOCIALI**

---

## ALLEGATO 1

---

**INDIRIZZI ATTUATIVI PER LE ANNUALITA' 2018 E SEGUENTI  
DEL REDDITO DI DIGNITA', AI SENSI DEL REG. R. N. 8/2016  
COME MODIFICATO DAL REG. R. N. 2/2018.**

*Il presente allegato si compone di n. 8 pagg.,  
inclusa la presente copertina*

LA DIRIGENTE  
Sezione Inclusioni Sociali Attive e  
Innovazione delle Reti Sociali  
(dr.ssa Anna Maria Candela)



<b>PARTE PRIMA- MODALITÀ ISTRUTTORIE DELLE NUOVE DOMANDE RED 2018</b>
-----------------------------------------------------------------------

**1. Campo di applicazione**

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale [www.sistema.puglia.it/reired2018](http://www.sistema.puglia.it/reired2018), al netto di tutte le domande che saranno ripescate da INPS per essere "trattate Rel", per la piena estensione dei requisiti familiari<sup>1</sup>.

**2. I requisiti di accesso**

A partire dall'annualità 2018, e dunque per tutte le domande di accesso presentate a partire dal 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio 2018, ovvero fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 205/2017, che non saranno ripescate da INPS per l'istruttoria di ammissione a Rel, a seguito del superamento dei requisiti familiari che fino al 31.12.2017 impedivano la domanda Rel, che non presentano i requisiti minimi di eleggibilità al Rel, le stesse sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD –Reddito di Dignità se rispettano i seguenti requisiti di accesso, in coerenza con quanto già indicato all'art. 3 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018 di modifica dell'art. 4 commi 2, 3 e 4 del Reg. R. 8/2016 :

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, **non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore ad Euro 3.000,00**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare dichiarato in domanda, prima della presa in carico, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
- f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito, in sede di prima applicazione in punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;

<sup>1</sup>Con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018".



- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) non essere beneficiari, insieme a tutti i componenti del medesimo nucleo familiare, del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- i) ilReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
- j) sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

La Regione Puglia provvede a supportare i Comuni associati in Ambiti territoriali nell'attività istruttoria delle domande, mediante piattaforma unica regionale, proponendo la verifica dei requisiti di accesso di cui alle lettere a), d) e f) dell'elenco su esposto, ferma restando la competenza dei Comuni a verificare, comunque preventivamente alla concessione del beneficio, tutti gli altri requisiti di accesso. Per le verifiche del requisito di cui alla lettera e) dell'elenco, il RuP di Ambito territoriale potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera i) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS. Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Parallelamente, la Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, anche in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera j) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS ai fini della consultazione, in regime di cooperazione applicativa, della Banca Dati Prestazioni Socio-Assistenziali (BDPSA). Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che provvederà ad inserire il valore dei contributi locali disponibile nelle proprie banche dati e il valore dei contributi nazionali disponibili in BDPSA.

A partire dalla annualità 2018 costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la annualità 2018, fino a completamento della messa a regime della ReD nella sua nuova configurazione.



### 3. La fase istruttoria: tempi e modalità

In coerenza con quanto indicato nell'art. 6 comma 1 del Reg. R. 2/2018, se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eleggibilità REI, dopo i controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza previsti nel D.Lgs. 147/2017, essa viene trasmessa mediante cooperazione applicativa su portale INPS per l'istruttoria e le determinazioni conseguenti.

Se invece la domanda presenta i requisiti per l'eleggibilità al ReD, la verifica dei requisiti, la valutazione multidimensionale del bisogno e l'eventuale ammissione verrà effettuata in un'unica soluzione dal RuP di Ambito territoriale.

Si precisa che la Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rel – Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

E con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018". Pertanto non saranno restituiti ai cittadini titolari di queste domande gli "esiti ReD" ma sarà comunicato che le rispettive domande sono state trasmesse a INPS, in quanto ripescate per l'istruttoria d'ufficio a fini Rel, onde evitare duplicazione di beneficio, errata presa in carico e, in definitiva, confusione in capo all'utente finale.

### 4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base alla numerosità del nucleo familiare del richiedente (come risultante in DSU, eventualmente verificato dall'anagrafe comunale, e comunque indicato dal RuP di Ambito territoriale) nelle seguenti misure:

nuclei con 1 componente	€ 200/mese
nuclei con 2-3 componenti	€ 300/mese
nuclei con 4 o più componenti	€ 400/mese

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.

In relazione agli importi corrisposti, la durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità sarà pari a:

€ 200/mese	12 hh/settimana
------------	-----------------



€ 300/mese	18 hh/settimana
€ 400/mese	24 hh/settimana

### 5. La presa in carico

Ai fini della valutazione multidimensionale del richiedente ammesso e del suo nucleo familiare e della successiva presa in carico, l'equipe multidisciplinare di Ambito territoriale all'uopo costituita resta impegnata ad utilizzare gli strumenti in corso di validazione a livello nazionale secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno all'Inclusione Attiva" di cui all'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016, e secondo un tracciato record minimo che assicuri il dialogo in cooperazione applicativa.

Eventuali modifiche a tali strumenti saranno approvate con successivo Atto Dirigenziale.

### 6. I percorsi di attivazione

Si confermano anche per l'annualità 2018 e seguenti, salvo diverse e successive indicazioni approvate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, tutti gli strumenti già disponibili, in seno al progetto sancito nei Patti di inclusione, per i percorsi di attivazione, con specifico riferimento ai tirocini per l'inclusione, ai progetti di sussidiarietà e al lavoro di comunità come disciplinati nella normativa vigente.

Viene, altresì, confermato il Catalogo regionale dell'offerta dei percorsi di attivazione come già disciplinato, nelle procedure di accesso e di gestione, dalla normativa vigente.

In caso di ammissione al ReD, è facoltà del cittadino rinunciare all'adesione al programma in qualunque momento, mediante istanza formale di rinuncia da trasmettere al RuP di Ambito territoriale.

Parimenti, è facoltà del RuP di Ambito territoriale revocare dal programma un cittadino ammesso in qualunque momento, qualora occorressero i motivi di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 3/2016 e dell'art. 9 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018.


Infine, è obbligo del cittadino ammesso al ReD, pena decadenza dal programma, comunicare eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dall'accadimento.

## PARTE SECONDA - CONNOTAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ A PARTIRE DAL II SEMESTRE 2018

### 1. Campo di applicazione

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale [www.sistema.puglia.it/reired2018](http://www.sistema.puglia.it/reired2018), a partire dal 1° luglio 2018, che presentino i requisiti specifici richiesti per il ReD, al fine di perseguire l'obiettivo della estensione della platea e dell'utilizzo mirato dello strumento di sostegno al reddito per specifici profili di utenti e nuclei familiari in condizioni di particolari e urgenti fragilità.

La Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il ReI - Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del



D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

Per quanto non di seguito specificato, si applica quanto riportato nella Parte Prima del presente documento.

## 2. I requisiti di accesso

A partire dal II semestre 2018, e dunque per tutte le **domande di accesso presentate a partire dal 1° luglio 2018**, ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 2015/2017, sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD – Reddito di Dignità le domande che rispettino i seguenti requisiti di accesso:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un **ISRE compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;
- e) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un **valore soglia stabilito in punti 20**, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;
- f) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- g) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- h) ilReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

**Ai requisiti di cui alle lett. d) e e) si deroga nei seguenti casi:**

### **Platea ReD dal 01/07/2018**

- l) Nuclei\* con:
- 3.000,01<ISRE<=6.000
  - ISEE <=6.000
- e con:



punteggio di valutazione del bisogno >=20p.
(* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non sono ammissibili a Rel
II) "Genitori separati"* , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico
(* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
III) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 25.000 inseriti/da inserire in un percorso "dopo di noi", secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico
(* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
III) Donne vittime di violenza* prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di accoglienza e protezione, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico, ovvero in carico al DSM e da avviare ad un percorso di inclusione
(* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
IV) Nuclei* con: - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 e con: - 3 o più componenti in minore età
(* atteso che, sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192, non sono ammissibili a Rel
V) Nuclei** con: - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 e con: - un congiunto che richieda le prestazioni di un care giver familiare per periodo di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR (e non fuori Regione) e successivo periodo di cure domiciliari di III livello e riabilitazione (documentato). In tal caso il patto di inclusione riconosce come "lavoro di comunità" l'assistenza giornaliera al congiunto.
**Verificare la condizione oggettiva e limitare la fattispecie, per non duplicare un "Assegno di cura"

Per i suddetti casi in deroga **non** costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la durata della presa in carico complessiva per le finalità di protezione, di accoglienza abitativa e contrasto alla marginalità estrema, come definito nell'apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito territoriale competente.



### 3. La fase istruttoria: tempi e modalità

Per i richiedenti ReD che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. II), III) e V), e per i quali è prevista la deroga ai requisiti di accesso di cui alle lett. d) e e), la domanda è formulata d'ufficio con il supporto dei Servizi Sociali professionali dell'Ambito territoriale, che provvedono a caricare la stessa su piattaforma unica regionale, e l'istruttoria è condotta a stralcio rispetto all'intero elenco dei richiedenti ReD, vista l'urgenza e l'indifferibilità dell'attivazione del progetto di presa in carico più complessivo.

### 4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità nelle seguenti misure:

€ 300/mese	12 hh/settimana
€ 400/mese	18 hh/settimana
€ 500/mese	24 hh/settimana

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti, che possono disporre pagamenti mensili, e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.

